



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

REGOLAMENTO A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/09/2023

Sommario

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Principi e finalità.....	4
Articolo 3 - Definizioni.....	4
Articolo 4 - Ambito di applicazione	5
Articolo 5 - Competenze del Comune	5
Articolo 6 - Identificazione degli animali.....	5
Articolo 8 - Avvelenamento di animali.....	6
Articolo 9 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 2 - ANIMALI D'AFFEZIONE	6
Articolo 10 – Detenzione e norme generali Benessere degli animali d'affezione	6
Articolo 11 - Accesso ai luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico.....	7
Articolo 12 - Trasporto animali domestici	8
Articolo 13 - Accattonaggio con utilizzo di animali.....	8
Articolo 14 - Smaltimento spoglie animali d'affezione	8
CAPITOLO 3 - ATTIVITA' CON GLI ANIMALI	9
Articolo 15 - Allevamenti amatoriali	9
Articolo 16 - Manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali	9
Articolo 17 - Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico	9
Articolo 18 - Circhi, spettacoli itineranti	10
Articolo 19 - Vendita animali d'affezione	10
CAPITOLO 4 - CANI.....	10
Articolo 20 - Doveri generali del detentore.....	10
Articolo 21 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati	10
Articolo 22 - Collare, Museruola e guinzaglio.....	11
Articolo 23 - Raccolta delle deiezioni.....	11
Articolo 24 - Divieto di mutilazione.....	12
Articolo 25 - Anagrafe canina	12
Articolo 26 - Abbandono, smarrimento, segnalazione ritrovamento	13
Articolo 27 - Rinuncia alla proprietà.....	13
Articolo 28 - Aree riservate ai cani	14
Articolo 29 - Percorso formativo per proprietari di cani	15
CAPITOLO 5 - GATTI.....	15
Articolo 30 - Principi generali e doveri del detentore	15
Articolo 31 - Colonie feline, censimento ed istituzione	16
Articolo 32 - Gestione delle colonie feline.....	16
Articolo 33 - Gatti di proprietà	17
Articolo 34 - Particolari situazioni.....	17
CAPITOLO 6 ALTRI ANIMALI.....	18
Articolo 35 - Equidi	18
Articolo 36 - Conigli da compagnia - Furetti	18
Articolo 37 - Uccelli ornamentali/d'affezione	18
Articolo 38 - Pesci Animali Acquatici – Anfibi – Rettili a vita prevalentemente acquatica.....	19
Articolo 39 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività	20
CAPITOLO 7 - ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA	20
Articolo 40 - Mammiferi e uccelli selvatici e relativi habitat.....	20
Articolo 41 - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)	21
CAPITOLO 8.....	21
GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA	21

Articolo 42 - Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana.....	21
CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 43 - Vigilanza	22
Articolo 44 - Sanzioni	22
Articolo 45 - Disposizioni finali.....	23

Allegato 1

Sanzioni Amministrative Pecuniarie

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la tutela degli animali, garantendo l'attuazione delle garanzie giuridiche attribuite loro dalla normativa vigente e mira a tutelare nel territorio del Comune di Montechiarugolo la serena convivenza tra l'uomo e gli animali d'affezione e selvatici, nel rispetto delle rispettive esigenze.
2. Il regolamento si applica quindi a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche presenti stabilmente su territorio comunale, pubblico o privato.
3. E' fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale che questo regolamento integra, con validità nel Comune di Montechiarugolo.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Montechiarugolo, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, promuove la presenza e la cura degli animali sul proprio territorio.
2. Riconosce il diritto a un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche ed etologiche proprie di ciascun animale e individua nella tutela degli stessi, uno strumento educativo per l'insegnamento al rispetto e alla tolleranza degli esseri viventi.
3. Riconosce che la flora e la fauna selvatica costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future.
4. Disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere.
5. Condanna e persegue chi compie atti di maltrattamento, crudeltà, abbandono, competizioni violente e si adopera per incentivare garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 3 - Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si intendono:
 - **Animale:** ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo o in libertà o semilibertà, presenti nel territorio del Comune di Montechiarugolo.
 - **Animali da Compagnia o da Affezione:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi gli esemplari tenuti per tali fini, appartenenti a specie esotiche. Sono compresi anche gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo.
 - **Animali Selvatici:** animali appartenenti a specie non addomesticate delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio, distinti in autoctoni o alloctoni.
 - **Animali Esotici:** animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono, nei paesi di origine, popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
 - **Fauna Minore:** comprende tutte le specie animali, tutelate ai sensi della Legge Regionale n. 15/2006, di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micro mammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
 - **Benessere Animale:** "Il benessere di un singolo animale è caratterizzato da uno stato di completa salute mentale e fisica che denota il suo vivere in armonia con l'ambiente." (Hughes). Il benessere va commisurato alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle specie e razze animali considerate, per valutarlo occorre conoscere tali caratteristiche per adeguare le azioni ai rispettivi bisogni.
 - **Proprietario:** la persona identificata nell'anagrafe degli animali d'affezione di cui all'art.6 nel caso di un cane (obbligatorio) o di altro animale (gatto o furetto) volontariamente registrato.

-
- Detentore: la persona fisica ovvero il soggetto giuridico che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più animali e che è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.
 - Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di identificazione e registrazione dei cani (obbligatorio), gatti e furetti (volontario)..
 - Cane vagante : qualsiasi cane libero sul territorio.
 - Cane randagio: qualunque cane vagante senza proprietario.
 - Gatto libero: gatto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
 - Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà.
 - Colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
 - Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio, sia pubblico che privato o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile.
 - Referente di colonia felina: cittadino autorizzato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.
 - Aree pubbliche e/o d'uso pubblico: a titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali, come definito nell'articolo 1 comma 2.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio
3. Sono inoltre escluse le attività regolamentate da specifiche disposizioni normative. Si fa comunque riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Al Comune in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti.
2. Presso il Comune è tenuta l'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi della legge regionale 27/2000 smi al fine di istituire apposita registrazione degli estremi del codice identificativo degli animali, cani, gatti e furetti, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
3. Presso il Comune sono censite anche le colonie feline di gatti selvatici afferenti al territorio comunale.

Articolo 6 - Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalla norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo.

Articolo 7 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali selvatici o domestici, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Articolo 8 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, detenere, distribuire e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti. Sono fatti salvi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite nel rispetto delle normative e con modalità tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali.
2. I Medici Veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando quando possibile i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.
3. Il Comune provvederà a bonificare l'area interessata, a far condurre gli appositi accertamenti sulla sostanza rinvenuta e, nell'ipotesi di zone che manifestino pericoli di avvelenamento, ad allertare la cittadinanza mediante il posizionamento di idonea cartellonistica nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalare l'accaduto alla Polizia locale, al Sindaco, al Servizio Veterinario della Ausl competente.
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 sarà punito a norma di legge.

Articolo 9 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici

1. In ragione del dolore fisico indotto agli animali, dello stress e degli ulteriori rischi specifici conseguenti all'impiego di tali dispositivi (lesioni autoprodotte da panico, incidenti durante la fuga, smarrimenti ...) è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio e prodotti pirotecnici, con l'esclusione dei fuochi d'artificio di cui al D.lgs 29/07/20215 n. 123 art. 3 comma 2, lettera a) , n. 1) e n. 2), lettera b), n. 1) , lettera c) , n. 1), quindi i così detti fuochi di libera vendita, così declinati: Categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione; Categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; Categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto; Categoria P1: altri articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2. E' consentito in occasioni limitate nel corso dell'anno, lo svolgimento di spettacoli pirotecnici da parte di operatori professionali debitamente autorizzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. E' sempre fatto obbligo ai proprietari d'animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti l'animale alla fuga esponendolo al rischio di smarrimento e/o investimento.
4. Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme in materia di pubblica sicurezza, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

CAPITOLO 2 - ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 10 – Detenzione e norme generali Benessere degli animali d'affezione

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. I proprietari o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia e debbono prevenire il rischio di possibili fughe e smarrimenti, evitando l'esposizione a pericoli non gestibili in autonomia dall'animale e possibili danni a Terzi. Tutti i cittadini che detengono animali di

qualsiasi specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.

3. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
- a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c. costante disponibilità di acqua potabile;
 - d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi e cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - h. non mette in atto precauzioni per impedire la fuga;
 - i. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
 - j. detiene cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privati dell'acqua e del cibo necessario o sottoposti a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
 - k. detiene gli animali in spazi interni angusti, rimesse, box o cantine oppure segregati in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - l. segrega in gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
 - m. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
 - n. lascia cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;
 - o. non garantisce agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
 - p. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
 - q. addestra animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - r. addestra animali appartenenti a specie selvatiche;
 - s. utilizza animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, certificato da medico veterinario. L'eventuale alimentazione con animali vivi non deve essere effettuata in pubblico;
 - t. colora a scopi estetici gli animali.

Articolo 11 - Accesso ai luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, condotti dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I cani devono essere condotti da una persona fisica di età superiore ai 14 anni che ne è responsabile. E'consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel

-
- diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela.
2. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 3. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico o di passaggio condominiale, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50, o comunque alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 4. Vigge l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
 5. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici.

Articolo 12 - Trasporto animali domestici

1. In auto, sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dal regolamento CE1-2004, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitano la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
3. È vietato condurre i cani con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, elettrica o a pedali.
4. Le sanzioni sono previste dal codice della strada: lo stabilisce l'articolo 182, comma 3, del Codice della Strada. Il divieto del Codice della Strada vale su ogni tipologia di strada.

Articolo 13 - Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti, che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al regolamento.
3. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'instestazione dello stesso al Comune di Montechiarugolo.

Articolo 14 - Smaltimento spoglie animali d'affezione

1. Le spoglie degli animali d'affezione non possono essere smaltite come comuni rifiuti.

2. E' consentito il sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani e gatti compresi) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (es. cimiteri per animali) mentre sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 gli animali da compagnia di piccole dimensioni (es. uccelli, roditori, anfibi, rettili, pesci, ecc.);
3. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste con almeno 40 cm di copertura e con profondità a seconda della taglia dell'animale. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.
4. Lo smaltimento delle spoglie provenienti da negozi, allevamenti, pensioni e da strutture di ricovero deve avvenire tramite conferimento ad impianto di incenerimento autorizzato.
5. Quando la morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, l'animale è incenerito presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene in applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009.
6. Qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva è consentito il sotterramento degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione: – autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente; – copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti; – certificato veterinario che attesti le cause di morte.

CAPITOLO 3 - ATTIVITA' CON GLI ANIMALI

Articolo 15 - Allevamenti amatoriali

1. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta a fini di lucro è soggetta a quanto previsto nell'art. 5, comma 3 della L.R. 5/2005. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi Veterinari dell'Azienda Usl e trasmettere al comune copia vidimata dall'Ausl. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
2. E' fatto assoluto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione.
3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Articolo 16 - Manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di *esposizione* temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo e di spettacolo aperto al pubblico, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche.
2. Sono altresì vietati i cinodromi.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
 - a) fiere zootecniche;
 - b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 - c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate;
 - d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti.
4. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 17 - Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la *vendita* di animali né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato

-
2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici, nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, sagre, luna park, lotterie .
 3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 18 - Circhi, spettacoli itineranti

1. Il Comune di Montechiarugolo dall'entrata in vigore di questo regolamento vieta sul proprio territorio l'impiego di animali domestici e non domestici in circhi.
2. La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti rispetto al requisito di cui sopra.

Articolo 19 - Vendita animali d'affezione

1. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di tali esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione è regolata dall'art. 5 LR dell'Emilia Romagna n. 5/2005 e successive modifiche.
2. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione dell'attività di vendita animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.
3. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
4. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
5. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
6. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
7. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

CAPITOLO 4 - CANI

Articolo 20 - Doveri generali del detentore

1. I proprietari di cani ovvero chiunque abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è tenuto al rispetto delle norme che regolamentano la tutela del benessere degli animali d'affezione. In particolare i residenti sul territorio del Comune di Montechiarugolo sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e smi;
2. Chiunque viola le tali disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla citata norma ferme restando le norme vigenti e le prescrizioni generali per il benessere degli animali d'affezione di cui al precedente articolo 10.

Articolo 21 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale, dimensionate e gestite in modo da soddisfare le esigenze fisiologiche ed etologiche in funzione della razza, dello stato fisiologico, dell'età e dell'indirizzo attitudinale.

-
2. Le aree destinate al ricovero devono essere dotate di una copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, opportunamente inclinata per il drenaggio dei liquidi.
 3. Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto, tale da assicurare un sufficiente riparo dalle intemperie. I ricoveri devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili.
 4. Il recinto deve essere di altezza adeguata ad impedire lo scavalco, la consistenza e la trama devono essere tali da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. Essa deve essere inoltre realizzata in maniera tale da impedire lo scavo di gallerie da parte degli animali.
 5. Gli animali devono essere accuditi regolarmente. In particolare:
 - il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla razza, all'età, alle condizioni fisiologiche ed attitudinali dell'animale;
 - l'acqua, fresca e pulita, deve essere sempre disponibile ed i relativi contenitori devono essere puliti quotidianamente;
 - le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere regolarmente asportate.
 6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 7. In base alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del Benessere Animale è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. E' vietato altresì l'uso di qualunque altro strumento di costrizione similare. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere compatibile con le esigenze etologiche e comportamentali dell'animale e dovrà essere di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all'animale. In particolare la catena dovrà essere lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve altresì essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua.

Articolo 22 - Collare, Museruola e guinzaglio

1. E' vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. È vietato l'uso di museruole "stringi bocca".
3. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale.
4. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 23 - Raccolta delle deiezioni

1. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Le deiezioni devono essere smaltite negli appositi cestini dislocati nel territorio ovvero, ove non presenti, nei cestini portarifiuti.
2. I conduttori sono quindi obbligati a dotarsi :
 - di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide;
 - di adeguate quantità di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di contenitori idonei, non esclude la

responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

3. I conduttori sono inoltre tenuti a :

- pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade, piazze pubbliche o di uso pubblico, portando con sé opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi;
- ridurre il più possibile il rischio che gli animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni liquide;
- assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili, grate e bocche di lupo di cantine;

4. Gli obblighi di cui al presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale di Montechiarugolo.

Articolo 24 - Divieto di mutilazione

1. Ai sensi della L. 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, entrata in vigore il 1 novembre 2011, ed in base all'articolo 10 della suddetta convenzione sono vietati tutti gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, e in particolare:

- Il taglio della coda;
- il taglio delle orecchie;
- la recisione delle corde vocali;
- l'asportazione delle unghie e dei denti.

2. Il divieto include tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza, ad eccezione :

- se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia a beneficio di un determinato animale (ad es. la caudotomia neotanale);
- per evitare la riproduzione;

3. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

Articolo 25 - Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti, presso l'anagrafe canina del proprio Comune di residenza, a:

- registrare l'animale entro 30 giorni dalla nascita o dalla acquisizione
- comunicare lo smarrimento/ritrovamento del cane entro 3 giorni;
- comunicare la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria, entro 3 giorni;
- denunciare la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 15 giorni allegando copia del relativo modulo ;
- dichiarare la morte del cane entro 15 giorni, allegando il certificato veterinario;
- comunicare la variazione di residenza entro 30 giorni.

2. Qualora la registrazione avvenga tramite veterinario libero professionista o servizio AUSL sulla base delle disposizioni regionali, essa può essere effettuata entro 60 gg dalla nascita o dalla acquisizione.

3. Le disposizioni di cui al presente non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 26 - Abbandono, smarrimento, segnalazione ritrovamento

1. È fatto divieto al proprietario di cani o chiunque abbia accettato di occuparsene a diverso titolo, di abbandonare l'animale in qualunque parte del territorio .
2. Il mancato ritiro degli animali ritrovati entro 60 giorni, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati al Comune, entro tre giorni.
3. Fatte salve in ogni caso le eventuali norme penali, chiunque violi le precedenti disposizioni è punito secondo quanto disposto dalla L.R. 27/2000.

Articolo 27 - Rinuncia alla proprietà

1. La richiesta di rinuncia di proprietà di un cane può essere inoltrata all'Amministrazione qualora il proprietario sia impossibilitato per ragioni oggettive e motivate ad accudire il proprio animale.
2. Il proprietario deve impegnarsi personalmente - mediante richiesta ad amici, parenti, conoscenti, inserzioni web o nei giornali, volantini nei negozi per animali, veterinari, toelettature, etc. – per trovare una sistemazione alternativa al ricovero nel rifugio .
3. La rinuncia alla proprietà dell'animale va richiesta mediante l'apposito modulo ed è comunque subordinata alla seguenti condizioni:
 - a) il cane deve essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina del Comune di Montechiarugolo, Comune di residenza del proprietario;
 - b) il cane deve essere sottoposto a profilassi vaccinale prevista dalla normativa vigente, compreso il vaccino antirabbico;
 - c) alla data di cessione al canile, devono risultare sul libretto sanitario negative:
 - analisi delle feci (per parassiti intestinali)
 - filaria test (anche presso l'ambulatorio del veterinario)
 - test Leishmania (documentato ed effettuato solo dall'ist. Zooprofilattico)
 - visita veterinaria.
4. Alla domanda di rinuncia di proprietà vanno allegati i seguenti documenti:
 - Fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - Certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina comunale;
 - Dichiarazione di adottabilità immediata dell'animale;
 - Libretto sanitario con data vaccinazioni, trattamenti antelmintici e trattamenti contro la filaria;
 - Documentazione specifica comprovante la motivazione che ha indotto ad inoltrare la richiesta, come da tabella seguente:

MOTIVAZIONE DELL'INGRESSO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Cane sequestrato/confiscato	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ordinanza di sequestro/di confisca
Cane di proprietà di una persona deceduta (senza parenti - senza eredi)	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente (senza parenti)	Richiesta/relazione dei servizi sociali Azienda Pedemontana Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
Famiglie che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni (<i>tali condizioni devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</i>)	Richiesta/relazione dei servizi sociali Azienda Pedemontana comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/Isee) <i>Documentazione specifica a seconda della motivazione</i>

A) Sfratto esecutivo con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista Verifica spazi
C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista Verifica spazi
D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado per ricerca eredi
E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	Richiesta/relazione dei servizi sociali Azienda Pedemontana Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
F) Cane incompatibile con la convivenza nel nucleo familiare per problematiche non risolvibili	Documentazione pertinente (relazione veterinario comportamentalista, segnalazione Ausl e esito percorso di rieducazione)

5. In caso di rinuncia alla proprietà, il proprietario rinunciatario è soggetto al pagamento di un onere stabilito da apposito tariffario comunale da corrispondere al Comune prima dell'ingresso del cane presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune.
- Sono esenti da tale versamento i proprietari che versino in condizioni di indigenza. La situazione di indigenza dovrà essere comprovata mediante presentazione del modulo ISEE .
- In caso di rinuncia di proprietà ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Ente di riferimento emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Articolo 28 - Aree riservate ai cani

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree definite "di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio.
2. Dette aree sono opportunamente segnalate e recintate. All'interno di dette aree i cani possono essere lasciati liberi e privo di museruola, ma devono essere sottoposti a controllo costante, vigile e attivo del proprietario o detentore, rispettando le seguenti norme comportamentali:
 - a) il detentore/conducente di cani deve adoperarsi al fine di conseguire un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico: in ogni caso su ciascun detentore incombe la responsabilità del proprio animale;
 - b) prima di accedere all'area ciascun detentore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, sulla possibilità di permanenza del proprio animale unitamente agli altri;
 - c) nel caso di manifesta incompatibilità tra cani, il detentore deve adottare, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio, mantenendo il proprio animale costantemente sotto controllo visivo ed attivandosi a porre un rimedio in conseguenza di incidenti imprevedibili;
 - d) ogni singolo detentore può introdurre contemporaneamente al massimo 2 cani;
 - e) è consentito l'accesso ai soli cani e ai detentori, esclusivamente per il tempo necessario alle esigenze del cane. Al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento e/o di incompatibilità tra gli animali, il tempo di permanenza di ciascuno di essi non deve superare i 15 minuti;

-
- f) è assolutamente vietato condurre nelle aree di sgambamento soggetti con disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio/museruola);
 - g) i detentori sono tenuti alla raccolta delle deiezioni;
 - h) è fatto obbligo al detentore che entra nell'area di mantenere chiusi gli accessi durante la permanenza e di richiuderli all'uscita;
 - i) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere;
 - j) è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti in tali aree;
 - k) è vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani";
 - l) è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc...
3. La regolamentazione all'interno delle aree cani è declinata dal disciplinare approvato con Delibera di Giunta comunale.

Articolo 29 - Percorso formativo per proprietari di cani

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con AUSL e Ordine Medici Veterinari e Centri cinofili specializzati in comportamento canino, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Ordinanza Ministero della Salute 06/08/2013 come modificata da Ordinanza Ministero della Salute 03/08/2015), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

CAPITOLO 5 - GATTI

Articolo 30 - Principi generali e doveri del detentore

1. L'Amministrazione garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi, di competenza pubblica.
2. Al fine di stabilire quando i gatti vaganti sono di competenza pubblica, è necessaria l'individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari, in particolare di coloro che lasciano i propri animali liberi di vagare o li detengono in modo non corretto.
3. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto la tutela del Comune di Montechiarugolo che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale.
4. I gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla LR 27/2000 e la Legge 189/2004.
5. In caso di ritrovamento di gatti vaganti in locali con possibilità d'accesso, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
6. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune.
7. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.

-
8. Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla citata norma ferme restandole norme vigenti e le prescrizioni generali per il benessere degli animali d'affezione di cui al precedente articolo 10.

Articolo 31 - Colonie feline, censimento ed istituzione

1. Una colonia felina esiste solo quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Qualora un'associazione o un cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne comunicazione all'Ente.
2. Qualsiasi gatto ritrovato ripetutamente libero sul territorio, qualora non riconosciuto come animale di proprietà, può essere classificato come gatto di colonia felina e sottoposto ai programmi di limitazione delle nascite.
3. Il Comune, d'intesa con l'AUSL, provvede a censire le zone in cui è stata rilevata la presenza dei gatti liberi e procede all'istituzione della colonia mediante sopralluogo e compilazione della scheda di identificazione, anche tramite personale a tal proposito incaricato ed individua il referente. Per la compilazione e l'aggiornamento periodico della scheda, l'Ente si avvale della collaborazione del referente della colonia.
4. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo.
5. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. I punti di alimentazione diventano riferimento per colonia felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell'AUSL, i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata la non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto.
6. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità di cura.
7. La cattura ed il trasferimento dei gatti liberi per comprovati motivi sanitari o per potenziali rischi per il benessere degli animali deve essere effettuata dal Comune in collaborazione con AUSL.
8. L'AUSL, tramite i servizi veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune.

Articolo 32 - Gestione delle colonie feline

1. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline, sono tenuti a prendere contatti con il Comune, consegnando il censimento dei gatti liberi di propria competenza (precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi); il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute.
2. Il referente della colonia tiene sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
3. Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei referenti in aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le persone che accudiscono i gatti sono tenuti a rispettare l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e a provvedere dopo ogni pasto a rimuovere gli avanzi e alla pulizia della zona di alimentazione evitando la presenza di avanzi di cibo durante la giornata;
6. Il cibo deve essere offerto nella quantità desumibile di consumo e somministrato ad orari stabiliti e ai quali gli animali sono abituati;
7. È espressamente vietato lasciare nella strada, sui marciapiedi, nei giardini e nelle postazioni dedicate, vassoi, piatti di carta, sacchetti ecc ...

-
8. È buona prassi nella gestione delle colonie feline, adottare i seguenti comportamenti:
 - distribuire il cibo a orari regolari (modo che i gatti si abituino ad essere presenti e a finire la loro razione, ciò rende più semplice il controllo da parte dei referenti);
 - usare contenitori usa e getta compostabili rimuovendo gli avanzi (in tal modo si prevencono cattivi odori e la proliferazione di insetti o altri animali come piccioni e topi. Inoltre ciò induce l'arrivo immediato dei gatti per il consumo estemporaneo dell'alimento favorendo nel tempo il rapporto di fiducia dei gatti nei confronti della persona che li alimenta, rendendo pertanto più agevoli le operazioni di cattura per le cure o per le sterilizzazioni);
 - controllare che il cibo sia a temperatura ambiente e fresco;
 - l'eventuale cibo di scorta per la giornata deve essere lasciato al riparo dal sole e dalle intemperie (in questo caso è bene evitare di lasciare cibo umido);
 - lasciare sempre dell'acqua a disposizione dei gatti e cambiarla ogni volta che si porta il cibo;
 9. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall' Azienda Sanitaria, in collaborazione i referenti della Colonia felina, sia dai referenti stessi, sia da personale appositamente incaricato dell'amministrazione.
 10. La cattura ed il trasferimento presso i servizi veterinari delle AUSL, ai fini della sterilizzazione dei gatti liberi, può essere effettuata dai referenti di colonia formalmente riconosciuti ed autorizzati. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza.
 11. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina , disturbare gli animali durante l'alimentazione, spostare gli animali o danneggiare i manufatti utilizzati per la cura degli animali , fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o creare rischio di gravi inconvenienti igienico sanitari. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 33 - Gatti di proprietà

1. È vietato immettere in libertà gatti domestici abituati a vivere solo in casa.
2. È fatto obbligo al proprietario di gatti a vita semi-libera di provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate.
3. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale.
4. È vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.
5. Per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno
6. E' vietato mettere i gatti alla catena o condurli con costrizione con il guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta medico veterinario.

Articolo 34 - Particolari situazioni

1. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la centrale operativa della Polizia Locale o il competente ufficio comunale, che provvederà ad intervenire secondo le norme del caso.
2. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.
3. È vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda USL:
 - a) catturare gatti vaganti
 - b) spostare i punti di alimentazione
 - c) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, Province o Regioni italiane o estere;

CAPITOLO 6 ALTRI ANIMALI

Articolo 35 - Equidi

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'articolo 10, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - b. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
 - d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
 - e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
 - f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
 - h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
 - j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 36 - Conigli da compagnia - Furetti

1. I conigli e i furetti devono essere posti in luoghi privi di correnti d'aria, ristagni d'umidità ed al riparo da temperature eccessive; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. La detenzione permanente in gabbia è vietata, a tal fine, devono essere garantite alcune ore al giorno di gioco ed esplorazione dell'ambiente al di fuori della gabbia.
3. È opportuno che la femmina non destinata annualmente alla riproduzione, sia sterilizzata per evitare gravi problemi di salute.
4. La struttura della gabbia deve rispondere alle esigenze etologiche della specie ed al tempo che l'animale vi trascorrerà. I materiali devono essere atossici, resistenti, impermeabili e facilmente pulibili. Il fondo non deve essere a griglia o a rete e deve essere coperto da un sufficiente strato di materiale assorbente, atossico e privo di polveri. All'interno della gabbia deve essere presente una zona rifugio buia ed accogliente in cui l'animale può ritirarsi. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, l'animale deve essere in grado di sollevarsi sugli arti posteriori e distendersi completamente all'interno della gabbia.

Articolo 37 - Uccelli ornamentali/d'affezione

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;

-
- d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Articolo 38 - Pesci Animali Acquatici – Anfibi – Rettili a vita prevalentemente acquatica

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'articolo 10 a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
 - b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
 - c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
 - g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 39 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'articolo 10, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50;
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
 - d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

CAPITOLO 7 - ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Articolo 40 - Mammiferi e uccelli selvatici e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
4. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chirotteri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
5. Nella realizzazione di nuove infrastrutture, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.
6. La potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo

al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,

7. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore
8. Il Comune di Montechiarugolo, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa
9. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,

Articolo 41 - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondoni (rondone Comune, rondone pallido e rondone maggiore) nidificanti a Montechiarugolo.
2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i siti riproduttivi e i nidi di specie migratorie quali Rondine (Hirundo Rustica), Balestruccio (Delichon Urbicum), Rondone (Apus Apus) e, in generale, di qualunque altra specie ornitologica.
3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001smi, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici ove siano presenti nidi di rondone, rondone comune, rondone pallido o rondone maggiore, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, gli interventi stessi dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei nidi presenti. In caso di interventi che per ragioni progettuali debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche pontate ospitanti nidi di rondone si dovrà procedere, come compensazione, con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali .
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
4. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi.

CAPITOLO 8

GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Articolo 42 - Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Montechiarugolo si adopra per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea
2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.

-
3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 5. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,
 4. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196. I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 5. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità 27 dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,
 6. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso.
 7. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 8. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Articolo 44 - Sanzioni

1. Fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile di sanzioni amministrative.
2. Le sanzioni amministrative sono elencate nella tabella riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Per quanto non previsto nella suddetta tabella, si applicano le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si fa riferimento alle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. L'impianto sanzionatorio come definito all'allegato 1 dovrà essere modificato e aggiornato qualora intervenisse sopravvenuta normativa regionale, attraverso apposita Deliberazione di Giunta comunale di presa d'atto dei nuovi obbligatori importi.

Articolo 45 - Disposizioni finali

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno sono abrogate le disposizioni regolamentari approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/10/2009. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ALLEGATO 1

Articoli	Descrizione	Sanzioni €
Valori minimi e massimi (Euro)		
Art. 9	Uso di petardi e artifici pirotecnici, provocando effetti negativi su animali domestici e selvatici.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art 10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali.	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 11	Accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico	Da € 25 a € 200 Regolamento polizia urbana
Art. 13	Accattonaggio con animali.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 15	Divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità non conformi	Da € 250 a € 750 L.R. 5/2005
Art. 16	Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali.	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 17	Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico.	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 19 comma 2	Vendita di animali ai minori di 18 anni.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 19 comma 3	Esposizione animali	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 19 comma 4	Vendita prima dello svezzamento	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 19 comma 5	Vendita in assenza registro carico scarico	€ 250 a e 750 L.R. 5/2005
Art. 19 comma 6	Assenza informativa caratteristiche animale	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005

Art. 19 comma 7	Alimentazione con vivo	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 20	Mancato rispetto doveri detentore cani	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 21	Possesso o detenzione di cani che causano disturbo alla quiete pubblica.	Da € 25 a € 200 Regolamento polizia urbana
Art. 22	Collare, museruola e guinzaglio non conformi	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 23	Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi.	Da € 25 a € 200 Regolamento polizia urbana
Art. 26	Mancato ritiro animali	Da € 51 a € 154 L.R. 27/2000
Art. 32 comma 11	Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 35	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi.	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 37	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione in cattività.	Da € 150 a € 450 LR 5/2005
Art. 38	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei degli animali acquatici	Da € 150 a € 450 LR 5/2005
Art. 39	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica.	Da € 150 a € 450 L.R. 5/2005
Art. 39	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei Rettili.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 40 comma 1	Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore; danneggiamento habitat.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 40 comma 3	Rilasci non autorizzati di animali selvatici	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 40 comma 4	Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non consentiti; uso di reti antiuccelli.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art. 40 comma 6	Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di fuori dei periodi consentiti.	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000
Art.40 comma 9	Mancato utilizzo di dissuasori e altri	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000

	accorgimenti per scongiurare l'impatto di avifauna con superfici riflettenti.	
Art. 41	Salvaguardia colonie rondoni	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/00
Art. 42	Errata gestione crostacei per alimentazione	Da € 25 a € 500 art. 7 bis D.lgs 267/2000